

**Iscritta al n. 135 del Registro delle Persone Giuridiche
Presso la Prefettura di Lodi ai sensi del D.P.R. n. 361 del 10/2/2000**

STATUTO

FONDAZIONE BANCA POPOLARE DI LODI

18 dicembre 2025

Articolo 1 – Denominazione, sede

1. Per iniziativa della Banca Popolare di Lodi S.p.A. con atto del 07/07/2008 a rogito del notaio Filippo Zabban di Milano, è costituita una fondazione, denominata "Fondazione Banca Popolare di Lodi", in forma abbreviata anche "Fondazione Bipielle" o "Fondazione BPL", con sede legale a Lodi in via Polenghi Lombardo, 13, iscritta al n. 135 del Registro delle Persone Giuridiche istituito presso la Prefettura di Lodi ai sensi del D.P.R. n. 361 del 10/02/2000.

Articolo 2 – Natura e disciplina

1. La Fondazione è un ente di diritto privato, che opera senza fini di lucro. E' dotata di piena capacità e autonomia gestionale. È disciplinata dalle disposizioni di legge e dalle norme del presente Statuto.
2. La Fondazione non può distribuire o assegnare, sotto qualsiasi forma, utili, avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale ai componenti dei propri organi o ai propri dipendenti.

Articolo 3 – Scopi

1. La Fondazione persegue esclusivamente scopi di pubblica utilità promuovendo, attuando e sostenendo iniziative aventi finalità di educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale e sanitaria, ambientali, di culto o finalità di ricerca scientifica, a sostegno del tessuto civile e sociale del territorio lodigiano in via prioritaria e dell'ulteriore territorio di riferimento della Direzione Territoriale del Banco BPM con sede a Lodi, ad esclusione di quello dove stanziavano le Fondazioni locali di emanazione del Banco BPM. Per il raggiungimento del suo scopo la Fondazione può operare anche indirettamente, sempre nel proprio ambito territoriale, tramite la partecipazione in altre fondazioni o in associazioni o in istituzioni ed enti in genere, che – senza scopo di lucro – perseguono finalità simili ed affini a quelle proprie.

Art. 4 – Patrimonio e mezzi finanziari

1. Il patrimonio della Fondazione è costituito:
 - dalla dotazione iniziale, quale risulta dall'atto costitutivo;

- da contributi, donazioni e lasciti effettuati da persone fisiche e giuridiche, sia pubbliche che private, che potranno anche confluire in fondi patrimoniali;
- da altri beni mobili e immobili acquisiti dalla Fondazione per il perseguimento degli scopi di cui all'art. 3 del presente Statuto.

2. Per lo svolgimento della sua attività, la Fondazione dispone dei seguenti mezzi finanziari:

- dei redditi del patrimonio di cui al presente articolo;
- delle erogazioni liberali e dei contributi pubblici e privati versati alla Fondazione, anche attraverso iniziative di fund raising, che siano destinati quali mezzi finanziari;
- delle somme derivanti dalla gestione ovvero dall'alienazione di beni facenti parte del Patrimonio;
- delle entrate (contributi) nella misura stabilita dallo Statuto del Banco BPM.

Articolo 5 - Modalità operative

1. Per il conseguimento dei propri scopi, la Fondazione opera, in via esclusiva o in collaborazione con altri soggetti pubblici o privati, sostenendo con contributi finanziari iniziative che non presentino finalità di lucro, rientrino nei settori indicati all'art. 3 e siano di specifico interesse per lo sviluppo del territorio lodigiano in via prioritaria e dell'ulteriore territorio di riferimento della Direzione Territoriale del Banco BPM con sede a Lodi, ad esclusione di quello dove stanziavano le Fondazioni locali di emanazione del Banco BPM.

2. I contributi concessi dalla Fondazione sono erogati ordinariamente a soggetti che operano senza fini di lucro. Sono esclusi dai finanziamenti: singole persone fisiche, partiti, movimenti politici, organizzazioni sindacali o di patronato. Le modalità di erogazione dei contributi saranno precisate in apposito regolamento.

3. La Fondazione non può svolgere funzioni creditizie ed effettuare alcuna forma di finanziamento a titolo di prestito o di anticipazione. La Fondazione potrà assumere impegni finanziari che si estendono al di là dell'esercizio finanziario, solo utilizzando avanzi delle gestioni precedenti o impegnando sul

futuro risorse già acquisite per l'esercizio in corso.

4. Alla Fondazione non è altresì consentito lo svolgimento di attività in forme dalle quali derivi l'assunzione di responsabilità illimitata.

Articolo 6 – Territorio di intervento

1. Il territorio di intervento comprende: a) il lodigiano, che include i Comuni della Provincia di Lodi e quelli che, pur non facendo parte della stessa, appartengono alla Diocesi di Lodi; b) l'ulteriore territorio di riferimento della Direzione Territoriale del Banco BPM con sede a Lodi, che include tutte le aree di insediamento e radicamento della Direzione non ricomprese nel territorio lodigiano, ad esclusione di quelle dove stanziano le Fondazioni locali di emanazione del Banco BPM.

Articolo 7 – Programmazione delle attività e modalità di intervento

1. Gli indirizzi e le linee di intervento per il conseguimento degli scopi indicati all'art. 3 sono definiti dal Consiglio di Amministrazione nel bilancio di previsione, sentito per quanto di competenza, il Collegio dei Revisori.

2. Sulla base del bilancio di previsione, il Consiglio di Amministrazione può predisporre ed emanare annualmente uno o più bandi e programmare le risorse da destinare agli interventi diretti.

3. La Fondazione BPL ripartirà e destinerà in parti uguali alla Associazione Popolare Crema per il territorio e alla Fondazione Banca Popolare di Cremona 1/8 delle risorse economiche che annualmente dovesse ricevere dal Banco BPM in forza delle previsioni statutarie dello stesso.

Titolo I – Organizzazione

Parte I - Organi

Articolo 8 - Organi della Fondazione

Sono organi della Fondazione:

- Il Presidente della Fondazione
- I Vice Presidenti, ove nominati

- Il Consiglio di Amministrazione
- Il Collegio dei Revisori Legali, ove nominato
- Il Segretario Generale.

Parte II - Presidente della Fondazione

Articolo 9 –Il Presidente

1. Il Presidente della Fondazione viene nominato dal Consiglio di Amministrazione del Banco BPM nell'ambito dei membri da esso nominati nel Consiglio di Amministrazione della Fondazione.
2. Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione nei confronti dei terzi ed in giudizio. Ha la facoltà di conferire mandati alle liti per rappresentare la Fondazione in ogni grado di giudizio, nonché di conferire procure speciali per il compimento di determinati atti o di determinate categorie di atti.
3. Il Presidente rimane in carica tre esercizi e comunque sino all'approvazione dell'ultimo bilancio del periodo ed è rieleggibile.
4. In caso di assenza o impedimento del Presidente, le sue funzioni sono esercitate indistintamente dai Vice Presidenti o da uno dei due all'uopo delegato, o, in caso di assenza o impedimento di entrambi, dal Consigliere più anziano di età.

Art. 10 – Poteri del Presidente

1. E' compito del Presidente:
 - provvedere agli atti di ordinaria amministrazione;
 - determinare l'ordine del giorno delle sedute del Consiglio di Amministrazione;
 - convocare e presiedere le adunanze del Consiglio di Amministrazione;
 - curare l'esecuzione delle delibere del Consiglio di Amministrazione ed intrattenere i rapporti con le Istituzioni e gli altri soggetti esterni alla Fondazione, coadiuvato dal Segretario Generale;
 - esercitare la vigilanza sull'andamento morale ed economico dell'ente;

- promuovere le attività della Fondazione e vigilare sull'applicazione dello Statuto.

2. Il Presidente assume, nei casi di assoluta e improrogabile urgenza – sentiti i Vice Presidenti - ogni determinazione di competenza del Consiglio di Amministrazione, dandone comunicazione allo stesso nella prima riunione.

Parte III – Consiglio di Amministrazione

Articolo 11 - Composizione e durata

1. Il Consiglio di Amministrazione è composto da un minimo di 5 ad un massimo di 9 membri, compreso il Presidente della Fondazione e il Responsabile pro tempore della Direzione Territoriale del Banco BPM con sede a Lodi - membro di diritto -, nominati, escluso il membro di diritto, dal Consiglio di Amministrazione del Banco BPM.

2. Tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione devono possedere i requisiti di onorabilità previsti dalla legge e devono possedere comprovate esperienze di tipo amministrativo e gestionale.

3. I membri del Consiglio di Amministrazione, con l'eccezione del Responsabile pro tempore della Direzione Territoriale del Banco BPM con sede a Lodi, durano in carica tre esercizi e comunque sino all'approvazione dell'ultimo bilancio del periodo e sono rinnovabili.

Qualora uno dei componenti nominati del Consiglio di Amministrazione rinunci alla carica o cessi, il Consiglio di Amministrazione del Banco BPM, procede alla nomina del nuovo membro ai sensi del comma 1. Il mandato di questo nuovo componente terminerà insieme a quello degli altri componenti del Consiglio.

Articolo 12 – Funzioni

1. Il Consiglio di Amministrazione svolge le seguenti funzioni:

a) delibera in merito al finanziamento di richieste/iniziative/progetti, acquisendo, se necessario, il parere di esperti in materia;

b) delibera in merito all'acquisto di beni mobiliari ed immobiliari per il perseguimento degli scopi

della Fondazione, fatto salvo quanto previsto dall'art. 10, comma 1, rigo primo, del presente Statuto;

c) sovrintende all'attività di gestione operativa della Fondazione;

d) approva il bilancio di previsione, il bilancio consuntivo e la relazione sulla gestione;

e) nomina tra i propri componenti i Vice-Presidenti della Fondazione;

f) designa e nomina il Segretario Generale della Fondazione;

g) informa annualmente il pubblico in merito ai programmi della Fondazione e all'attività svolta, attraverso strumenti quali il sito web e la stampa locale e attraverso qualsiasi altra iniziativa ritenga opportuna;

h) autorizza la stipula di polizze assicurative a copertura dei componenti il Consiglio di Amministrazione e il Collegio dei Revisori Legali;

i) delibera le modifiche di statuto e l'eventuale liquidazione della Fondazione e la conseguente devoluzione, ferma ogni prescrizione di legge;

l) delibera l'avvio di eventuali azioni di responsabilità;

Articolo 13 – Adunanze e Deliberazioni

1. Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente della Fondazione, che lo presiede e, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente più anziano di età e, nel caso di assenza di quest'ultimo, dall'altro Vice Presidente, in caso di assenza di entrambi i Vice Presidenti dal Consigliere più anziano di età.

2. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce con cadenza almeno bimestrale ed ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o gliene faccia richiesta per iscritto almeno un terzo dei suoi componenti o il Collegio dei Revisori Legali.

3. Gli avvisi di convocazione, contenenti l'elenco degli argomenti da trattare devono essere inviati con preavviso di almeno cinque giorni e con mezzi, anche telematici, che ne attestino la ricezione; in caso di urgenza, il preavviso può ridursi a quarantotto ore. Gli avvisi di convocazione devono

essere inviati anche ai componenti del Collegio dei Revisori Legali.

4. Le funzioni di Segretario del Consiglio di Amministrazione sono svolte dal Segretario Generale della Fondazione ovvero, in caso di sua assenza, da persona nominata dal Presidente.

Di ogni riunione viene redatto verbale il quale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, viene trascritto nel libro Consiglio di Amministrazione.

5. Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione possono partecipare, su invito del Presidente e senza diritto di voto, persone la cui competenza su particolari punti in discussione possa essere ritenuta utile.

6. Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi componenti.

7. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei membri presenti aventi diritto di voto, ad eccezione di quelle riguardanti le modifiche di Statuto, la liquidazione della Fondazione con le conseguenti devoluzioni e le azioni di responsabilità, che sono approvate con la maggioranza dei due terzi dei membri presenti aventi diritto di voto e sentito il Consiglio di Amministrazione del Banco BPM. Per le deliberazioni prese a maggioranza dei membri presenti aventi diritto di voto, in caso di parità di voto prevale il voto del Presidente.

8. E' ammessa la partecipazione a distanza alle riunioni del Consiglio di Amministrazione mediante l'utilizzo di idonei sistemi di collegamento audiovisivo e/o telefonico, a condizione che tutti gli aventi diritto possano parteciparvi ed essere identificati e sia loro consentito di seguire le riunioni, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti e di esprimere il voto, nonché di ricevere, trasmettere o visionare documenti. In tal caso, il Consiglio di Amministrazione si ritiene tenuto nel luogo in cui si trovano il Presidente e il Segretario.

Parte IV - Collegio dei Revisori Legali

Articolo 14 – Composizione, durata in carica e compiti

1. Il Collegio dei Revisori Legali è composto dal Presidente, da due membri effettivi e da due supplenti. Il Collegio dei Revisori Legali è nominato dal Consiglio di Amministrazione del Banco BPM. I Revisori devono possedere i requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza.
2. I Revisori restano in carica tre esercizi e comunque sino all'approvazione dell'ultimo bilancio del periodo e possono essere confermati.
3. Se nel corso del mandato vengono a mancare uno o più Revisori, subentrano i supplenti in ordine di età. I nuovi Revisori restano in carica sino alla prima riunione del Consiglio di Amministrazione del Banco BPM, che provvede alla nomina dei Revisori effettivi e supplenti necessari per l'integrazione del Collegio ai sensi del comma 1. Il mandato dei Revisori nominati in sostituzione scade con quello del Collegio.
4. I Revisori hanno l'obbligo di partecipare alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.
5. Il Collegio dei Revisori Legali controlla l'amministrazione della Fondazione, vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto ed accerta la regolare tenuta della contabilità.
6. Al Collegio dei Revisori Legali può essere affidata la revisione contabile.

Parte V – Il Segretario Generale

Articolo 15 – Organizzazione e Funzionamento della Fondazione Segretario Generale

1. L'organizzazione e il funzionamento della Fondazione sono curati da un Segretario Generale, nominato dal Consiglio di Amministrazione – anche al di fuori dei propri componenti – e potrà altresì essere scelto tra i collaboratori individuati congiuntamente con il Banco BPM.
2. Il Segretario Generale, tra l'altro:
 - coadiuva il Presidente nella cura e promozione dei rapporti con soggetti terzi, privati e pubblici, per l'ideazione, costituzione e realizzazione di iniziative, progetti e partnership finalizzate alla realizzazione coerente degli scopi statutari nonché nei rapporti con le autorità, le istituzioni e i mezzi di informazione;

- cura l'organizzazione dei processi di lavoro della Fondazione; promuove l'adozione di regolamenti o procedure della Fondazione;
- esegue, di concerto con il Presidente, le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;
- sovrintende alla stesura dei verbali delle sedute del Consiglio di Amministrazione;
- fornisce gli elementi per la valutazione dei risultati, assicurando rendicontazioni per il controllo della gestione patrimoniale, delle erogazioni effettuate, degli impegni di spesa e delle obbligazioni assunte dalla Fondazione;
- esercita gli ulteriori poteri e compiti eventualmente delegati dal Consiglio di Amministrazione o dal Presidente.

Articolo 16 – Conflitti d'interesse

1. I componenti degli organi della Fondazione operano nell'esclusivo interesse della Fondazione stessa.
2. Nel caso in cui un componente degli organi venga a trovarsi, per conto proprio o di terzi, in una situazione di conflitto di interesse con la Fondazione, deve darne immediata comunicazione al Presidente dell'organo di appartenenza, nonché astenersi dal partecipare a deliberazioni in relazione alle quali possa determinarsi il predetto conflitto; se si tratta del Segretario Generale, egli deve astenersi dal compiere l'operazione, investendo della stessa il Consiglio di Amministrazione.
3. Nel caso di violazione dei doveri di cui al comma precedente, l'interessato può essere dichiarato decaduto dall'organo di appartenenza con deliberazione assunta a maggioranza assoluta dei componenti in carica aventi diritto al voto.

Articolo 17 – Proroga degli organi

1. Il Presidente, i Vice Presidenti, il Consiglio di Amministrazione e il Collegio dei Revisori Legali cessati dalla carica esercitano in ogni caso le rispettive funzioni sino all'insediamento dei corrispondenti nuovi organi, limitatamente all'attività di ordinaria amministrazione.

Parte VI - Strutture

Articolo 18 - Strutture

1. Per l'espletamento delle sue attività, la Fondazione si avvale delle strutture tecniche e immobiliari, di collaboratori del Banco BPM e del Segretario Generale nominato ai sensi dell'art.15.

Titolo II- Indennità e compensi

Articolo 19 – Indennità e compensi

1. Gli incarichi di Presidente, Vice Presidente e Consigliere di Amministrazione sono gratuiti
2. Ai membri del Collegio dei Revisori, spetta un'indennità di carica nella misura fissata dal Consiglio di Amministrazione del Banco BPM.
3. Per la revisione contabile, al Collegio dei Revisori spetta un compenso la cui entità è stabilita annualmente dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione.

Titolo III- Esercizi finanziari e pubblicità

Articolo 20 – Esercizi finanziari

1. Gli esercizi finanziari hanno inizio il 1° Gennaio e terminano il 31 Dicembre di ciascun anno. Il bilancio consuntivo deve essere approvato dal Consiglio di Amministrazione, entro i 120 giorni successivi alla chiusura dell'esercizio finanziario. Il bilancio preventivo deve essere approvato entro il 15 Maggio di ogni anno.
2. Il bilancio e la relazione sulla gestione sono resi pubblici mediante deposito presso la sede della Fondazione, nonché nelle forme stabilite dall'autorità governativa di vigilanza.
3. Il bilancio e la relazione sulla gestione devono essere trasmessi a cura del Presidente al Collegio dei Revisori, ai fini della predisposizione della relazione di competenza, almeno 15 giorni prima della data fissata per l'approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione.

Articolo 21 - Pubblicità delle tipologie di intervento

1. La Fondazione rende pubblici, nelle forme idonee, gli interventi attuati.

2. Le erogazioni, i contributi, e gli interventi della Fondazione devono essere adeguatamente motivati in relazione agli indirizzi e alle linee di intervento definite nel bilancio di previsione.

3. Ai fini della tutela della privacy, le motivazioni rimangono atti interni della Fondazione stessa e possono essere conosciuti solo dai diretti interessati. Entro il mese di maggio di ogni anno la Fondazione rende pubblica, inviandone copia all'autorità governativa di vigilanza, una dettagliata informativa sull'attività svolta, evidenziando in particolare gli scopi perseguiti, i settori d'intervento, i soggetti beneficiari, gli importi delle erogazioni, l'elenco degli enti e delle società strumentali e quello delle società in cui la Fondazione stessa detiene partecipazioni superiori al 5% del loro capitale.

Titolo IV - Durata, estinzione e devoluzione del patrimonio

Articolo 22 - Durata, estinzione e devoluzione del patrimonio

1. La Fondazione ha durata illimitata. In caso di estinzione i beni residuali sono devoluti ad altra Fondazione o Ente senza fini di lucro, che assicuri, ove possibile, la continuità dell'azione nel territorio lodigiano ed il perseguimento dei suoi scopi statutari.

Titolo V - Disposizioni finali

Articolo 23 - Disposizioni finali

1. Il presente Statuto, approvato dal Consiglio di Amministrazione della BPL, è entrato in vigore con la costituzione della Fondazione. Ogni modifica dovrà altresì essere approvata dal Consiglio di Amministrazione del Banco BPM.

2. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si fa riferimento ai principi generali ed alle norme di legge applicabili in materia.

Titolo VI – Norme transitorie

Articolo 24 – Norme transitorie

1. Le modifiche avranno efficacia dalla loro approvazione.